



*Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti*  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Ai Direttori Generali Territoriali  
LORO SEDI

A tutti gli UMC  
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Ufficio Motorizzazione Civile  
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36  
AOSTA

Alla Regione Siciliana  
Assessorato Regionale delle  
Infrastrutture e della Mobilità  
Via Leonardo da Vinci, 161  
PALERMO

All'Assessorato Regionale  
Turismo Commercio e Trasporti  
Direzione Compartimentale  
M.C.T.C. per la Sicilia  
Via Nicolò Garzilli, 34  
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Servizio Comunicazioni e  
Trasporti Motorizzazione  
Lung'Adige San Nicolò, 14  
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
Ripartizione Traffico e Trasporti  
Palazzo Provinciale 3b  
Via Crispi, 10  
BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del  
Friuli Venezia Giulia  
Servizi Motorizzazione Civile  
LORO SEDI

E, p.c.

Al Gabinetto  
dell' On.le Ministra  
SEDE

Al Ministero dell'Interno  
Servizio Polizia Stradale  
ROMA

ANFIA  
[info@anfia.it](mailto:info@anfia.it)

UNRAE  
[info@unrae.it](mailto:info@unrae.it)

OGGETTO: Applicazione di divisori sui veicoli destinati al trasporto di persone

## **0.PREMESSA**

L'emergenza sanitaria determinata dal COVID – 19 ha indotto misure di protezione individuali e di distanziamento sociale al fine di limitare la diffusione del virus.

Tali misure riguardano anche gli autoveicoli destinati al trasporto di persone.

Con l'art. 93 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 sono stati previsti incentivi per l'eventuale installazione sui veicoli destinati agli autoservizi pubblici non di linea (in genere taxi e veicoli NCC) di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela.

Con la circolare prot. n. 0010830 del 14.04.2020 la scrivente Direzione ha fornito le prescrizioni tecniche necessarie al fine di individuare le tipologie di pareti divisorie e i requisiti per l'installazione. In tale contesto è stata indicato il vetro in plastica flessibile, omologato secondo il Regolamento UNECE 43, quale unico materiale idoneo allo scopo.

Con successiva circolare prot. n. 0011169 del 20.04.2020, in considerazione della momentanea difficoltà di reperire sul mercato vetri in plastica flessibile omologati come sopra detto, è stato consentito, in via del tutto temporanea e provvisoria, di utilizzare paratie in policarbonato o PVC, leggere e flessibili, pur nel rispetto delle prescrizioni di montaggio indicate nelle circolari a riferimento.

Viene ora richiesto da più parti quali siano le modalità e prescrizioni per il montaggio di paratie divisorie su altre categorie di veicoli, sia destinati a servizi pubblici per trasporto di persone, sia destinati ad uso privato (quali le autovetture per uso scuola guida).

Si ritiene pertanto necessario fornire le indicazioni seguenti, con la precisazione che le stesse sono intese ad individuare le prescrizioni per una corretta installazione delle paratie in relazione alle norme di salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale, significando che la valutazione dell'efficacia delle paratie, quale misura di "distanziamento" sociale ai fini sanitari e della diffusione del virus, esula dalle competenze di questa Amministrazione.

### **1. Autovetture (autoveicoli di categoria M1 per il trasporto di persone fino ad un massimo di 8 escluso il conducente)**

Per tutti gli autoveicoli di categoria M1, si intendono confermate in via generale le prescrizioni indicate nella già richiamata Circolare 0010830 e – in via transitoria – nella successiva Circolare 0011169.

Tuttavia, ulteriori verifiche ed approfondimenti tecnici esperiti con i rappresentanti dei costruttori di veicoli e componenti consentono di individuare nei vetri in **plastica rigida** di cui al punto 2.6.1 del Regolamento UNECE 43, limitatamente al tipo "A" (lettera inserita nel marchio di omologazione in quanto garantisce l'avvenuto superamento delle prove di impatto della testa), **un'alternativa** all'utilizzo della plastica flessibile.

I veicoli di categoria M1, infatti, sono generalmente destinatari di più severe norme di progettazione al fine di garantire la sicurezza degli occupanti a seguito di urti frontali e laterali. Per tali veicoli, pertanto, l'installazione di paratie non deve compromettere i criteri di progettazione del costruttore del veicolo, criteri che hanno consentito il superamento delle prove d'urto, quando prescritte. Rientrano in tale ambito per esempio i dispositivi airbag del tipo "a tendina", inseriti nella longherina del tetto, il cui dispiegamento non deve essere in alcun modo ostacolato, indipendentemente dal materiale con cui è costruita la paratia divisoria.

In definitiva, si ritiene idoneo, per le paratie installate after-market sui veicoli della categoria M1, l'utilizzo di vetri in plastica, sia rigida che flessibile, omologati secondo il Regolamento UNECE 43, ferma restando la possibilità, **in via provvisoria**, dell'utilizzo di paratie realizzate in policarbonato o PVC.

### **2. Autobus (autoveicoli di categoria M2 e M3 destinati al trasporto collettivo di persone con un numero di posti superiore ad 8 escluso il conducente)**

Gli autobus sono disciplinati, per quanto riguarda i criteri di sicurezza per il trasporto di persone, da specifiche norme che devono garantire adeguate condizioni di utilizzo (spazi minimi disponibili per i posti, accesso al posto, ecc.) e misure di sicurezza (uscite di sicurezza, ubicazione ed utilizzo, ecc.).

La normativa di riferimento è al momento il Regolamento UNECE 107 *“Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale”*.

Poiché la finalità prioritaria, dovuta all’emergenza sanitaria in corso, è quella di garantire un’adeguata separazione fra lo spazio destinato al conducente e lo spazio destinato ai passeggeri, si prendono in considerazione solo paratie destinate a tale scopo, rinviando ad un eventuale successivo provvedimento le linee guida per garantire appropriate misure per i passeggeri, da adottare nell’ambito delle disposizioni emanate in proposito dalle Autorità di governo.

Ciò premesso, si osserva che numerosi autobus in circolazione sono già muniti di vani per il conducente adeguatamente separati dalla parte riservata agli utenti con soluzioni presenti sin dall’origine (omologazione) o anche oggetto di successivi adeguamenti, realizzati per garantire la sicurezza del conducente medesimo rispetto a possibili atti vandalici. Le seguenti prescrizioni riguardano, pertanto, le separazioni realizzate *ex novo* ovvero l’adeguamento di quelle già presenti.

Tutte le pareti o pannelli divisorii che interessano il campo di visibilità del conducente, sia lateralmente che per la sorveglianza dell’utenza, devono essere realizzate in vetro omologato secondo il Regolamento UNECE 43, del tipo temperato ovvero di plastica **flessibile o rigida**, quest’ultima, la plastica rigida, deve essere del tipo “A” (lettera inserita nel marchio di omologazione) in quanto garantisce – come già in precedenza evidenziato - l’avvenuto superamento delle prove di impatto della testa.

Se i divisorii sono in parte realizzati con l’utilizzo di altri materiali, da impiegare **esclusivamente** nelle zone al di fuori del campo di visibilità sopra specificato, gli stessi devono essere realizzati con superfici piane, prive di spigoli e parti sporgenti. Inoltre, se si tratta di autobus di Classe II e III, tali materiali devono essere omologati secondo il Regolamento UNECE 118 concernente il comportamento al fuoco dei materiali destinati agli autobus. Sono esclusi da quest’obbligo i materiali metallici o in vetro nonché le parti di materiali, anche compositi, di dimensioni ridotte aventi superficie o volume non superiore rispettivamente a 300 cm<sup>2</sup> oppure a 120 cm<sup>3</sup>.

Deve comunque sempre essere garantito che il vano del conducente, se separato mediante divisorii dalla zona relativa all’utenza, abbia le uscite di sicurezza prescritte dal Regolamento UNECE 107 (paragrafi da 7.6.1.7.1 a 7.6.1.7.5) a meno che non sia previsto per il conducente l’utilizzo delle uscite di sicurezza del vano passeggeri; pertanto se il divisorio è installato fra il sedile del conducente e una delle uscite di sicurezza già previste che il conducente può utilizzare, tale divisorio deve essere incernierato ovvero realizzato “a porta” in modo che possa essere facilmente e immediatamente apribile in caso di emergenza.

Sempre nel caso che il divisorio sia del tipo incernierato ed installato fra il sedile del conducente e l’accesso alle uscite, i montanti di sostegno del divisorio devono

comunque garantire il passaggio della sagoma cilindrica di cui al citato Regolamento UNECE 107, Allegato 4, figura 6.

### 3. Installazione delle paratie

Ai fini dell'installazione delle paratie divisorie sui veicoli, per quanto riguarda i veicoli di categoria M1, si conferma che non ricorrono le condizioni per procedere all'aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova a norma dell'art. 78 del Codice della strada.

Valgono le indicazioni di carattere generale fornite con la più volte richiamata Circolare 0010830. Tuttavia, sulla base degli approfondimenti tecnici condotti, si ritiene opportuno integrare tali disposizioni con le seguenti ulteriori indicazioni.

Particolare attenzione deve essere prestata nell'installazione delle paratie, sia che realizzate con vetro di plastica rigida che con vetro di plastica flessibile, sui veicoli dotati di airbag laterali di tipo "a tendina", assicurandosi – in tale caso - che la paratia non interferisca **in alcun modo con l'apertura della tendina lungo tutta la longherina del tetto**. La paratia non dovrà quindi estendersi lateralmente oltre la sagoma esterna dei poggiatesta anteriori dal tetto fino allo schienale dei sedili e nessuna sua parte dovrà essere a contatto con la finizione tetto ad esclusione di eventuali guarnizioni in materiale morbido (ad esempio schiume) tale da non ostacolare il movimento della finizione durante l'apertura della tendina.

L'installazione della paratia può avvenire anche con soluzioni tecniche che prevedano sistemi di fissaggio **non permanenti** purché il fissaggio al veicolo garantisca la massima stabilità e sicurezza della paratia durante la marcia.

Tutti i sistemi di fissaggio, sia nel caso di paratie inamovibili che di paratie non permanenti, devono essere realizzati con materiali e modalità che non possano presentare il rischio di lesioni per gli occupanti.

La dichiarazione che l'installatore deve rilasciare, redatta secondo il fac-simile allegato alla Circolare 0010830 e che si ripropone (allegato n. 1) opportunamente modificato per tener conto delle integrazioni apportate nella presente circolare, deve essere tenuta a bordo per essere esibita agli Organi di polizia stradale e in sede di revisione del veicolo.

Per quanto concerne gli autobus, si evidenzia che, analogamente ai veicoli M1, l'installazione di divisori non deve alterare in alcun modo le preesistenti dotazioni di bordo e non deve ostacolare il funzionamento degli altri dispositivi di sicurezza originari del veicolo. Valgono, in aggiunta, le medesime indicazioni espresse in precedenza circa l'utilizzo di materiali e modalità di fissaggio che non presentino rischi per gli utilizzatori dei veicoli.

Anche in questo caso è necessaria una dichiarazione di corretta installazione rilasciata da officina secondo il fac-simile allegato n.2, nonché quanto indicato in precedenza circa i materiali utilizzati e le modalità di fissaggio.

Per gli autobus però, trattandosi di veicoli adibiti a trasporto collettivo di persone e considerate le particolari cautele che la legislazione prevede per tali veicoli, si ritiene necessario l'aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell'art.78 del Codice della Strada, che può essere effettuato, per l'attuale situazione di emergenza, in occasione della revisione annuale.

Qualora gli autobus siano oggetto degli interventi in argomento prima dell'immissione in circolazione, l'accertamento tecnico è condotto dai competenti UMC in occasione della prescritta visita e prova per l'immissione in circolazione ai sensi dell'art. 75, comma 4, del CdS.

Copia della dichiarazione di installazione e di un disegno quotato o una fotografia della avvenuta installazione debbono essere acquisiti agli atti in sede di visita e prova.

Infine, l'annotazione da riportare sui documenti di circolazione, sia per autobus già circolanti sia per autobus di prima immatricolazione, è la seguente: ***“veicolo allestito con divisorio per il conducente ai sensi della circolare ..... del .....*”**

Il Direttore Generale  
(Dott. Ing. Alessandro Calchetti)



ALESSANDRO CALCHETTI  
MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
26.05.2020 14:29:49 UTC

**Allegato 1 alla circolare prot. .... n.....**

Dichiarazione concernente l'installazione sul veicolo della paratia divisoria

**Carta intestata o timbro della Ditta**

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ..... in  
qualità di ..... della Ditta ..... con sede in  
..... partiva IVA o C.F. ....  
Iscritta alla ..... N. ....

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di  
dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

**DICHIARA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo DPR 445/2000:

- di aver installato sul veicolo targato ..... telaio n. .... una  
paratia divisoria, utilizzando vetri omologati ai sensi del Regolamento UNECE 43 con  
numero di omologazione ..... , in modalità permanente/non  
permanente (cancellare la dicitura inutile);

- che la paratia divisoria è stata installata a perfetta regola d'arte ed in particolare:

- è stata opportunamente ancorata senza interferire con i punti di attacco delle  
cinture di sicurezza e dei sedili e senza interferire con i dispositivi di sicurezza  
presenti sul veicolo;
- il montaggio è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni fornite dal costruttore della  
paratia stessa;
- sono state rispettate le prescrizioni concernenti lo spazio libero di dispiegamento  
degli airbag a tendina (se ricorre).

Luogo e data

firma (per esteso e leggibile)

**Allegato 2 alla circolare prot. .... n.....**  
Dichiarazione concernente l'installazione sull'autobus di paratia divisoria

**Carta intestata o timbro della Ditta**

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ..... in  
qualità di ..... della Ditta ..... con sede in  
..... partiva IVA o C.F. ....  
Iscritta alla ..... N. ....

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di  
dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

**DICHIARA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo DPR 445/2000:

- di aver installato sull'autobus targato ..... telaio n. .... la  
paratia divisoria, utilizzando i seguenti elementi:
- vetri omologati ai sensi del Regolamento UNECE 43 con numero di omologazione  
.....;
- altro materiale..... (da specificare, se del caso, indicando  
il numero di omologazione UNECE 118 ..... ovvero le  
dimensioni ..... che consentono l'esenzione dall'obbligo di omologazione);
- che la paratia divisoria è stata installata a perfetta regola d'arte ed in particolare:
  - è stata opportunamente ancorata garantendo il rispetto delle norme sulle uscite di  
sicurezza e l'accesso al posto di guida;
  - il montaggio è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni fornite dal costruttore della  
paratia stessa e della normativa specifica relativa ai veicoli di categoria M2 e M3.

Luogo e data

firma (per esteso e leggibile)